

ORIGINALE



Deliberazione n° 35
in data 24/07/2013

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013 - MODIFICA REGOLAMENTO PER "APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **Duemilatredici**, e questo di **24** del mese di **Luglio**, alle ore 09:15, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	AVANZATI LORENZO	X	
2.	MANTENGOLI PATRIZIA	X	
3.	FLORI STEFANO	X	
4.	BERTOCCI NICOLA	X	
5.	FLORI MASSIMO	X	
6.	CONTORNI ANDREA		X
7.	NOCCI MASSIMO	X	
8.	DE BIASI FABIO		X
9.	BISCONTI FRANCESCO	X	
10.	TONDI TOMMASO		X
11.	BARZOTTINI PIERO	X	
12.	ZILIANI ARIANNA		X
13.	TONDI ANDREA	X	
14.	BENSI LORENZO		X
15.	GUERRINI ANDREA		X
16.	AREZZINI VELIO	X	
17.	PACINI MARIO	X	
		11	6

Presiede l'adunanza il Sig. AVANZATI LORENZO nella sua qualità di Presidente , assistito dal Vicesegretario Comunale Sig. FALLANI GIULIO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

ORIGINALE

Deliberazione n° 35 in data 24/07/2013

Si dà atto che nel corso della trattazione entra in aula il Consigliere Tondi Andrea.

Preso atto della discussione come da verbale allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, con il quale veniva istituito l'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2013 che stabilisce:

- all'art.1, comma 380 lettera f) - "*è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13*";
- all'art.1, comma 380 lettera g) - "*i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*";

RICHIAMATO il D.L. 35 del 08/04/2013, che con l'art. 10 - *Modifiche al D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012 n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali* - modifica all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, come di seguito riportato:

" b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*»;

RITENUTO, pertanto, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000 n° 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsioneomissis....";

VISTO il comma 156 dell'articolo 1 della Legge n° 296 del 27 Dicembre 2006 "Finanziaria 2007", che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 30 Dicembre 1993, n° 504, attribuendo a partire dall'1 Gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", così come modificato dal D. Lgs. del 23/03/1998, n. 56, che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che cita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 12 bis dell'articolo 13 del DL n 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che cita " ... omissis ... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011 come modificato dell'art. 4 del D.L. 16/2012: ... "Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)....." ;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 64 del 06/06/2013 con la quale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013, nei modi previsti dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,97 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,45 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	esenti
3)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo	0,76 per cento

	catastale D	
--	-------------	--

RITENUTO necessario ed opportuno per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2013, tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro comune e del gettito I.M.U. atteso stabilire, per i motivi sopra esposti, le aliquote nella misura di quelle approvate con deliberazione di Giunta Municipale n° 64 del 06/06/2013, salva l'applicazione dell'aliquota dello 0,76 % anche agli Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;

RITENUTO, inoltre, necessario ed opportuno adottare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011), ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Arezzini Velio e Pacini Mario)

Astenuti n. 1 (Tondi Andrea);

DELIBERA

- richiamare le premesse;
- di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2013:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,97 per cento
---------------------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,45 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	esenti
3)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76 per cento
4)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - ad esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D.	0,76 per cento

- approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n° 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art..

52, comma 2, del D.Lgs n° 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Arezzini Velio e Pacini Mario)

Astenuti n. 1 (Tondi Andrea);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

EC/ 11.06.2013

ORIGINALE

Deliberazione n° 35 in data 24/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVANZATI LORENZO

IL Vicesegretario COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 24/07/2013

- E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FALLANI GIULIO